



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
POLITICA REGIONALE E URBANA
Bilancio, comunicazione e affari generali
Comunicazione

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

2021CE16BAT002

Preparazione e realizzazione di un corso sull'Unione europea e sulla politica di coesione dell'UE per le scuole di giornalismo

Indice

1. INTRODUZIONE - CONTESTO	3
2. OBIETTIVI – TEMI – PRIORITÀ	4
3. CALENDARIO.....	5
4. BILANCIO DISPONIBILE.....	5
5. CONDIZIONI PER LA RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE	5
6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	6
6.1. Richiedenti ammissibili.....	6
6.2. Attività ammissibili	7
6.3. Periodo di attuazione.....	7
7. CRITERI DI ESCLUSIONE	7
7.1. Esclusione.....	7
7.2. Misure correttive	9
7.3. Rigetto nell'ambito dell'invito a presentare proposte	9
7.4. Documenti giustificativi	10
8. CRITERI DI SELEZIONE	10
8.1. Capacità finanziaria.....	10
8.2. Capacità operativa	11
9. CRITERI DI ATTRIBUZIONE	12
10. IMPEGNI GIURIDICI.....	13
11. DISPOSIZIONI FINANZIARIE	13
11.1. Forme della sovvenzione.....	13
11.2. Costi ammissibili.....	14
11.3. Costi non ammissibili.....	17
11.4. Pareggio di bilancio.....	17
11.5. Calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione.....	18
11.6. Relazioni e modalità di pagamento	19
11.7. Altre condizioni finanziarie.....	20
12. PUBBLICITÀ	22
12.1. Da parte dei beneficiari	22
12.2. Da parte della Commissione.....	22
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
14. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE.....	23

1. INTRODUZIONE - CONTESTO

Si richiama l'attenzione dei richiedenti sul fatto che la firma dell'impegno giuridico (la convenzione di sovvenzione) in seguito all'esito del presente invito a presentare proposte è subordinata all'entrata in vigore del regolamento recante disposizioni comuni, che stabilirà norme comuni per i fondi dell'UE a gestione concorrente per il periodo 2021-2027.

Il presente è un invito a presentare proposte per il finanziamento di misure di informazione ai sensi del regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, a titolo degli stanziamenti del bilancio per il 2021.

L'agenda politica, le decisioni, i programmi e i meccanismi di finanziamento dell'Unione europea influenzano la vita delle persone nel continente europeo e oltre. I cittadini dell'UE devono pertanto avere accesso a informazioni accurate e attendibili per capire il perché di queste decisioni e di questi processi. Solo così i cittadini informati possono partecipare ai dibattiti pubblici ed esprimersi attraverso processi politici liberi e regolari. Per raggiungere tale obiettivo l'Unione si affida al lavoro di media e giornalisti indipendenti.

Ancora nel 2021 spesso i giornalisti europei, compresi i giovani studenti di giornalismo, non conoscono a fondo l'Unione europea né hanno una conoscenza di base del modo in cui investe nelle loro regioni e città. Un corso sull'Unione europea e sulla politica di coesione rivolto agli studenti di giornalismo aumenterebbe il numero di giornalisti specializzati negli affari dell'UE e contribuirebbe più in generale a una copertura informata delle politiche e delle iniziative dell'Unione, comprese quelle attuate a livello regionale e locale. Contribuirebbe inoltre a ridurre la cattiva informazione e la disinformazione sull'Unione, consentendo ai giornalisti di individuare le notizie false e di svolgere la loro funzione fondamentale di verifica dei fatti con maggiore efficacia.

La politica di coesione prevede investimenti volti a sostenere la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile e a migliorare la qualità della vita dei cittadini nelle 240 regioni dell'UE. Un corso sull'UE dovrebbe pertanto concentrarsi anche sugli investimenti della politica di coesione, che rappresentano la prova più tangibile e concreta dell'influenza dell'Unione sulla vita quotidiana di milioni di cittadini, rafforzando la comprensione e la consapevolezza dei giornalisti non solo di questa politica ma anche dei suoi effetti sulla vita delle persone. Il corso contribuirebbe poi ad accrescere la visibilità tra i cittadini europei, come hanno chiesto in ripetute occasioni la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE.

2. OBIETTIVI – TEMI – PRIORITÀ

Con il presente invito a presentare proposte, la Commissione europea ricerca potenziali beneficiari chiamati a mettere a punto un programma di studi e materiali didattici per un corso sull'Unione europea e sulla politica di coesione dell'UE per studenti di giornalismo, a definirne la strategia di diffusione, a creare una rete di scuole superiori di giornalismo accreditate negli Stati membri e a realizzare tale corso in tutta la rete. L'obiettivo principale è creare un'offerta formativa di base sull'Unione europea più sistematica nell'ambito del programma di studi giornalistici.

Gli obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte sono i seguenti:

- migliorare il livello di conoscenza, le abilità e le competenze essenziali degli studenti di giornalismo sull'Unione europea e sulla politica di coesione dell'UE;
- incoraggiare un dialogo accademico sull'Unione europea e in particolare sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel realizzare le priorità politiche dell'UE e sul suo futuro;
- promuovere il miglioramento della qualità e l'innovazione nell'insegnamento dell'Unione europea e della politica di coesione dell'UE nel contesto degli studi giornalistici, in particolare attraverso una maggiore cooperazione tra gli istituti di istruzione.

Il programma di studi dovrebbe comprendere:

- i principi di base del funzionamento dell'UE;
- le modalità con cui l'UE investe nelle regioni e nelle città, in particolare attraverso la politica di coesione;
- come seguire e comunicare le iniziative e i progetti dell'UE, con particolare attenzione al livello regionale e locale.

Le realizzazioni e i risultati attesi sono i seguenti:

- messa a punto di un programma di studi e di materiale didattico sull'Unione europea e sulla politica di coesione da usare nelle scuole di giornalismo in tutta l'Unione durante e dopo il periodo di attuazione del progetto;
- creazione di una rete di scuole di giornalismo dedicate a promuovere gli studi sull'Unione europea e sulla politica di coesione in ambito giornalistico, il cui funzionamento si estenda nel lungo periodo;
- aumento del numero di laureati in giornalismo con una conoscenza di base del funzionamento dell'Unione europea e delle relative modalità di investimento nelle regioni e nelle città.

Le proposte devono rispettare la libertà accademica di elaborazione dei materiali didattici, delle conferenze e delle presentazioni, negli scambi e nelle reti tra gli istituti di istruzione partecipanti, durante tutto il periodo di sviluppo e attuazione del progetto.

Oltre al conseguimento dei risultati indicati, i richiedenti devono garantire che il programma di studi e i materiali didattici:

- siano disponibili online (ad es. corsi MOOC o guida alle risorse online sulla politica di coesione) e offline (ad es. libri di testo sull'UE e sulla politica di

coesione o presentazioni PowerPoint pronte per l'uso) e siano esenti da diritti d'autore affinché possano usarli più istituti di istruzione nell'UE;

- siano disponibili in tutte le lingue dell'UE;
- integrino nella massima misura possibile le risorse già disponibili nell'ambito di iniziative precedenti o esistenti della Commissione europea, in modo da non duplicare le spese;
- aiutino gli studenti a capire dove trovare e come utilizzare al meglio i dati e le informazioni sull'UE;
- offrano agli studenti esperienze pratiche di apprendimento durante il corso.

I destinatari delle misure da attuare sulla base del presente invito sono gli studenti delle facoltà di giornalismo accreditate presso le università e gli altri istituti di istruzione negli Stati membri dell'UE.

3. CALENDARIO

	Fasi	Data e ora o periodo indicativo
a)	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte	3.5.2021
b)	Termine per la presentazione delle domande	24.8.2021 ore 13:00 CET (ora dell'Europa centrale)
c)	Periodo di valutazione	Settembre-ottobre 2021
d)	Informazione ai richiedenti	Novembre 2021
e)	Firma della convenzione di sovvenzione	Gennaio 2022

4. BILANCIO DISPONIBILE

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento del progetto nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a 1 000 000 EUR.

La Commissione prevede di finanziare **una sola** proposta.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5. CONDIZIONI PER LA RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE

Per essere ricevibili, le domande devono:

- essere inviate entro il termine per la presentazione delle domande di cui alla sezione 3;
- essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) sul modulo di domanda disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/; e
- essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'UE.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà il rigetto della domanda.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

6.1. Richiedenti ammissibili

Possono fare domanda le università e altri istituti di istruzione che offrono programmi di giornalismo a livello universitario e post-universitario, situati in uno Stato membro dell'UE e accreditati ai sensi della legislazione di tale paese.

Non sono ammissibili le persone fisiche.

Paese di stabilimento

Sono ammissibili solo le domande presentate da soggetti giuridici stabiliti nei seguenti paesi:

- Stati membri dell'UE.

Obblighi in materia di beneficiari multipli

- Per essere ammissibile, una proposta deve essere presentata da almeno due soggetti giuridici.

In via eccezionale la domanda può essere presentata da **un unico** richiedente, costituito appositamente per l'azione o no, purché:

- sia costituito da diversi soggetti giuridici che soddisfano i criteri di ammissibilità, non esclusione e selezione indicati nel presente invito a presentare proposte e che realizzino insieme l'azione proposta;
- tali soggetti siano identificati nella domanda.

Ai fini della dichiarazione dei costi ammissibili di cui alla sezione 11.2, i soggetti di cui si costituisce il richiedente sono trattati come entità affiliate a norma dell'articolo 187 del regolamento finanziario¹.

Documenti giustificativi

Per valutare l'ammissibilità dei richiedenti sono necessari i seguenti documenti giustificativi:

- **soggetti privati:** estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni, certificato di assoggettamento all'IVA (se, come in taluni paesi, il numero del registro delle imprese corrisponde al numero di partita IVA, è sufficiente uno solo di questi due documenti);
- **enti pubblici:** copia della risoluzione, della decisione o di altro documento ufficiale che istituisce l'ente di diritto pubblico;
- **entità prive di personalità giuridica:** documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di tali entità di assumere impegni giuridici per conto delle stesse.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Nel corso della procedura i richiedenti possono essere invitati a registrarsi e a fornire un codice di identificazione del partecipante (PIC, composto da 9 cifre) che permette di identificare in modo univoco la loro organizzazione nel registro dei partecipanti. I richiedenti riceveranno istruzioni in tempo utile su come creare un PIC.

All'atto della comunicazione del PIC del richiedente, i servizi di convalida dell'UE (servizi di convalida dell'Agenzia esecutiva per la ricerca) contatteranno il richiedente (tramite il sistema di messaggistica integrato nel registro dei partecipanti) invitandolo a fornire i documenti giustificativi attestanti l'esistenza giuridica e lo status giuridico dell'organizzazione. Tale comunicazione separata conterrà tutte le informazioni e le istruzioni necessarie.

6.2. Attività ammissibili

Le attività ammissibili sono quelle necessarie per realizzare le misure e conseguire le realizzazioni/i risultati previsti in linea con gli obiettivi, i temi e i destinatari di cui alla sezione 2 del presente invito a presentare proposte.

A. Le misure devono essere attuate in diversi Stati membri o in tutti gli Stati membri dell'UE.

B. Non sono ammesse le misure **obbligatorie** per legge o ai sensi di specifici appalti pubblici di servizi (nel caso di enti di proprietà pubblica).

C. Sono ammissibili nell'ambito del presente invito a presentare proposte i seguenti tipi di attività: attività di ricerca; studi, analisi; azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone pratiche; attività di cooperazione; conferenze e attività di formazione; qualsiasi altra attività ritenuta idonea a conseguire gli obiettivi del presente invito a presentare proposte.

6.3. Periodo di attuazione

La durata del progetto deve essere compresa tra 12 e 18 mesi.

Non saranno accettate domande per progetti di durata inferiore o superiore a quella specificata nel presente invito a presentare proposte.

7. CRITERI DI ESCLUSIONE

7.1. Esclusione

L'ordinatore esclude dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte un richiedente che si trovi in una delle situazioni seguenti:

- a) è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti dell'UE o nazionali;
- b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;

- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver dimostrato un intento doloso o negligenza grave, in particolare anche nelle ipotesi seguenti:
- i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione di un contratto, di una convenzione di sovvenzione o di una decisione di sovvenzione;
 - ii) per aver concluso accordi con altri richiedenti allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale della Commissione nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate atte a conferirgli vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:
- i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
 - ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o di condotte di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o di corruzione, quale definita nella legislazione vigente;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
 - vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto, di una convenzione di sovvenzione o di una decisione di sovvenzione finanziati dal bilancio dell'Unione, che ne hanno causato la risoluzione anticipata o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

- g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici vigenti nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g);
- i) per le situazioni di cui alle lettere da c) ad h), il richiedente è oggetto di:
 - i) fatti accertati nel contesto di audit o di indagini svolti dalla Procura europea dopo la sua istituzione, dalla Corte dei conti, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode o dal revisore interno, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità di un ordinatore di un'istituzione, organo o organismo dell'UE;
 - ii) sentenze non definitive o decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall'organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione dei principi di deontologia professionale;
 - iii) fatti contenuti in decisioni di persone o entità cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio dell'UE;
 - iv) informazioni trasmesse dagli Stati membri che eseguono i fondi dell'Unione;
 - v) decisioni della Commissione concernenti la violazione del diritto di concorrenza dell'Unione o decisioni di un'autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto di concorrenza dell'Unione o nazionale;
 - vi) decisioni di esclusione adottate da un ordinatore di un'istituzione, organo o organismo dell'UE.

7.2. Misure correttive

Qualora dichiarare una delle situazioni di esclusione sopra elencate (cfr. sezione 7.1), il richiedente deve indicare le misure prese per porre rimedio alla situazione di esclusione, dimostrando così la sua affidabilità. Tali misure possono ad esempio comprendere provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, volti a correggere la condotta e a impedire che si verifichi nuovamente, come pure il risarcimento del danno o il pagamento di ammende, di imposte e tasse o di contributi previdenziali e assistenziali. In allegato alla dichiarazione devono figurare le pertinenti prove documentali a illustrazione delle misure correttive prese. Tale disposizione non si applica alle situazioni di cui alla sezione 7.1, lettera d).

7.3. Rigetto nell'ambito dell'invito a presentare proposte

L'ordinatore non può attribuire una sovvenzione a un richiedente che:

- a) si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui alla sezione 7.1;
- b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni; o
- c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

Gli stessi criteri di esclusione si applicano alle entità affiliate.

Ai richiedenti o, se del caso, alle entità affiliate, possono essere imposte sanzioni amministrative (esclusione) qualora risulti falsa una delle dichiarazioni rese o delle informazioni fornite come condizione per la partecipazione alla procedura.

7.4. Documenti giustificativi

I richiedenti e le entità affiliate devono trasmettere un'autocertificazione attestante che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, e all'articolo 141 del regolamento finanziario², compilando l'apposito modulo allegato alla domanda che accompagna l'invito a presentare proposte, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/.

Tale obbligo può essere soddisfatto in una delle modalità illustrate di seguito.

Per le sovvenzioni con beneficiario unico:

- i) il richiedente firma una dichiarazione in nome proprio e per conto delle sue entità affiliate; oppure
- ii) il richiedente e le sue entità affiliate firmano ciascuno una dichiarazione separata in nome proprio.

Per le sovvenzioni con beneficiari multipli:

- i) il coordinatore di un consorzio firma una dichiarazione per conto di tutti i richiedenti e delle loro entità affiliate; oppure
- ii) ciascun richiedente del consorzio firma una dichiarazione in nome proprio e per conto delle sue entità affiliate; oppure
- iii) ciascun richiedente del consorzio e ciascuna delle sue entità affiliate firmano una dichiarazione separata in nome proprio.

8. CRITERI DI SELEZIONE

8.1. Capacità finanziaria

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la loro attività per tutta la durata della sovvenzione e per partecipare al suo finanziamento. La capacità finanziaria dei richiedenti sarà valutata sulla base dei seguenti documenti giustificativi, da presentare unitamente alla domanda:

- a) sovvenzioni di valore modesto ($\leq 60\,000$ EUR):
 - un'autocertificazione;

² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

b) sovvenzioni > 60 000 EUR:

- un'autocertificazione; e

O

- il conto profitti e perdite e lo stato patrimoniale riguardanti gli ultimi due esercizi chiusi;
- per le entità di nuova costituzione: il piano di attività potrebbe sostituire i documenti sopra indicati;

OPPURE

- la tabella di cui al modulo di domanda, compilata con i pertinenti dati contabili obbligatori per legge al fine di calcolare gli indici come indicato nel modulo.

c) Sovvenzioni per azioni di valore superiore a 750 000 EUR:

- i) le informazioni e i documenti giustificativi di cui alla lettera b), e
- ii) **la relazione di audit** di un revisore esterno riconosciuto, se detta revisione esiste o se la legge prevede l'obbligo di redigere una revisione legale, che certifichi i conti degli ultimi due esercizi per i quali i conti sono disponibili.

Se non esiste relazione di audit E se la legge non prevede l'obbligo di redigere una relazione legale, il richiedente deve presentare un'autocertificazione, firmata dal suo rappresentante legale, della validità dei suoi conti riguardanti gli ultimi due esercizi per i quali i conti sono disponibili.

Nel caso di una domanda che raggruppi vari richiedenti (consorzio), a ciascun richiedente si applicano le soglie di cui sopra.

Nel caso di soggetti giuridici che costituiscono **un unico** richiedente (il "richiedente unico"), come specificato nella sezione 6.1, a ciascuno di tali soggetti si applicano i requisiti di cui sopra.

Qualora ritenga, sulla base dei documenti presentati, che la capacità finanziaria sia carente, la Commissione può:

- chiedere ulteriori informazioni;
- decidere di rifiutare il prefinanziamento;
- decidere di accordare un prefinanziamento frazionato in più versamenti;
- decidere di accordare un prefinanziamento assicurato da garanzia bancaria (cfr. sezione 11.6.2);
- se del caso, chiedere la responsabilità finanziaria in solido di tutti i cobeneficiari.

Qualora ritenga che la capacità finanziaria sia insufficiente, l'ordinatore responsabile respinge la domanda.

8.2. Capacità operativa

I richiedenti devono disporre delle competenze professionali e delle qualificazioni adeguate necessarie per portare a termine l'azione proposta. A tale riguardo devono presentare un'autocertificazione e i seguenti documenti giustificativi:

- un curriculum vitae o una descrizione del profilo delle persone principalmente responsabili della gestione e dell'attuazione dell'azione;
- un elenco dei progetti/delle attività precedenti realizzati e pertinenti all'invito oppure un elenco delle attività svolte negli ultimi due anni (massimo quattro progetti o attività).

Nel caso di soggetti giuridici che costituiscono **un unico** richiedente (il "richiedente unico"), come specificato nella sezione 6.1, a ciascuno di tali soggetti si applicano i requisiti di cui sopra.

9. CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Le domande/i progetti ammissibili saranno valutati in base ai seguenti criteri:

	Criteri	Elementi che saranno presi in considerazione	Ponderazione (punti)
1.	Pertinenza della misura e contributo agli obiettivi dell'invito a presentare proposte	<ul style="list-style-type: none"> • Pertinenza degli obiettivi della proposta in relazione agli obiettivi e alle priorità dell'invito a presentare proposte • Valore aggiunto rispetto alle pertinenti iniziative esistenti della Commissione europea • Carattere innovativo del progetto per quanto riguarda i materiali didattici e le azioni relative all'UE e alla politica di coesione, e opportunità di apprendimento pratico 	20 punti (soglia minima 50 %)
2.	Efficacia della misura	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili e pertinenti • Efficacia delle metodologie proposte per conseguire gli obiettivi del presente invito, compresi i metodi per: preparare e produrre materiale didattico, monitorare i progressi, garantire la libertà accademica, predisporre soluzioni tecniche e valutare i risultati del progetto • Possibilità di proseguimento del progetto al di là del periodo per il quale viene chiesto il sostegno dell'UE 	20 punti (soglia minima 50 %)
3.	Efficienza della misura	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto costi-benefici in termini di risorse proposte, tenendo conto sia dei costi sia dei risultati attesi 	20 punti (soglia minima 50 %)

4.	Copertura geografica	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di istituti di istruzione interessati e numero di Stati membri di origine degli istituti di istruzione 	20 punti (soglia minima 50 %)
5.	Organizzazione del gruppo incaricato del progetto e qualità della gestione del progetto	<ul style="list-style-type: none"> • Qualità dei meccanismi di coordinamento proposti, sistemi di controllo della qualità e misure per la gestione dei rischi • Qualità della distribuzione dei compiti per l'attuazione delle attività del progetto 	20 punti (soglia minima 50 %)

Un massimo di 100 punti sarà attribuito per la qualità della proposta. Il punteggio complessivo minimo richiesto è di 60 punti su 100, a condizione che ciascun criterio riceva un punteggio pari almeno al 50 %. Saranno inserite in graduatoria solo le proposte che superano tali soglie di qualità. Il superamento della soglia non garantisce automaticamente l'attribuzione della sovvenzione.

10. IMPEGNI GIURIDICI

Nell'ipotesi che la Commissione attribuisca una sovvenzione, sarà trasmessa al richiedente una convenzione di sovvenzione, espressa in euro e recante nel dettaglio le condizioni e il livello di finanziamento, unitamente alle informazioni sulla procedura per formalizzare la convenzione tra le parti.

La convenzione di sovvenzione originale è firmata in due copie in primo luogo dal beneficiario o dal coordinatore (per conto del consorzio) e immediatamente trasmessa alla Commissione. La Commissione firma per ultima.

I richiedenti comprendono che la presentazione di una domanda di sovvenzione implica l'accettazione delle condizioni generali allegate al presente invito a presentare proposte. Tali condizioni generali sono vincolanti per il beneficiario cui è attribuita la sovvenzione e costituiscono un allegato della decisione di sovvenzione.

11. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

11.1. Forme della sovvenzione

11.1.1 Rimborso dei costi effettivamente sostenuti

La sovvenzione sarà definita applicando un tasso di cofinanziamento massimo del 95 % ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e dichiarati dal beneficiario e dalle sue entità affiliate.

Per i dettagli sull'ammissibilità dei costi si rimanda alla sezione 11.2.

11.1.2 Rimborso dei costi ammissibili dichiarati sulla base di un tasso fisso

La sovvenzione sarà definita applicando un tasso di cofinanziamento massimo del 95 % ai costi ammissibili dichiarati dal beneficiario e dalle sue entità affiliate sulla base:

- a) di un tasso fisso del 7 % dei costi diretti ammissibili ("rimborso dei costi a tasso fisso") per le seguenti categorie di costi: costi indiretti.

L'importo corrispondente è versato dopo l'approvazione dei costi cui si applica il tasso fisso.

11.2. Costi ammissibili

I costi ammissibili soddisfano tutti i criteri seguenti:

- sono sostenuti dal beneficiario;
- sono sostenuti nel corso della durata dell'azione, a eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di audit;
 - il periodo di ammissibilità dei costi prende inizio come specificato nella convenzione di sovvenzione;
 - se un beneficiario può dimostrare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione, il periodo di ammissibilità dei costi può iniziare prima di tale firma. La data di inizio del periodo di ammissibilità non potrà comunque essere anteriore a quella di presentazione della domanda di sovvenzione;
- sono iscritti nel bilancio di previsione dell'azione;
- sono necessari per attuare l'azione oggetto della sovvenzione;
- sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei documenti contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le consuete prassi contabili del beneficiario stesso;
- soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
- sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

Le procedure interne di contabilità e di audit del beneficiario devono permettere un raffronto diretto tra le entrate e i costi dichiarati per l'azione/il progetto e i corrispondenti documenti contabili e giustificativi.

Gli stessi criteri si applicano ai costi sostenuti dalle entità affiliate.

I costi ammissibili possono essere diretti o indiretti.

11.2.1. Costi diretti ammissibili

I costi diretti ammissibili dell'azione sono i costi che:

tenuto debitamente conto delle condizioni di ammissibilità sopraindicate, possono essere identificati come costi specifici direttamente legati alla realizzazione dell'azione e direttamente imputabili ad essa, quali:

- a) i costi del personale impegnato nell'azione in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario o di un atto di nomina equivalente, purché tali costi corrispondano alla normale prassi retributiva del beneficiario.

Tali costi comprendono le retribuzioni reali più gli oneri sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge facenti parte della remunerazione. Possono inoltre comprendere retribuzioni aggiuntive, tra cui pagamenti sulla base di contratti integrativi a prescindere dalla natura dei contratti stessi, purché i pagamenti siano effettuati in modo coerente ogniqualevolta sia richiesto lo stesso tipo di attività o di consulenza, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

Possono rientrare nei costi del personale anche i costi inerenti a persone fisiche impegnate in forza di un contratto con il beneficiario diverso da un contratto di lavoro subordinato o distaccate presso il beneficiario da un terzo a titolo oneroso, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- i) la persona svolge l'attività in condizioni analoghe a quelle di un dipendente (in particolare per quanto riguarda le modalità di organizzazione del lavoro, le mansioni da svolgere e i locali in cui sono svolte);
- ii) il risultato dell'attività appartiene al beneficiario (salvo diversamente concordato in via eccezionale); e
- iii) i costi non si differenziano significativamente dai costi del personale che svolge mansioni analoghe in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario.

I metodi di calcolo raccomandati per i costi diretti del personale sono indicati nell'appendice;

- b) le spese di viaggio e le relative indennità di soggiorno, purché corrispondano alle prassi consuete del beneficiario in materia di trasferte;
- c) i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano), come riportati nel rendiconto contabile del beneficiario, purché il bene:
 - i) sia ammortizzato secondo le norme contabili internazionali e le consuete prassi contabili del beneficiario; e
 - ii) sia stato acquistato in conformità alle norme sugli appalti di esecuzione stabilite nella convenzione di sovvenzione, se l'acquisto è avvenuto durante il periodo di attuazione.

Sono inoltre ammissibili i costi di noleggio o locazione finanziaria di attrezzature o altri beni, purché tali costi non superino i costi di ammortamento di attrezzature o beni analoghi ed escludano eventuali oneri finanziari.

Per la determinazione dei costi ammissibili può essere presa in considerazione soltanto la quota dei costi di ammortamento, noleggio o locazione finanziaria delle attrezzature corrispondente al periodo di attuazione e al tasso di utilizzo effettivo ai fini dell'azione. In via eccezionale, le condizioni particolari possono stabilire che sia ammissibile il costo integrale di acquisto delle attrezzature, ove giustificato dalla natura dell'azione e dal contesto di utilizzo delle attrezzature o dei beni;

- d) i costi dei materiali di consumo e delle forniture, purché:
 - i) siano acquistati conformemente alle norme sugli appalti di esecuzione stabilite nella convenzione di sovvenzione; e
 - ii) siano destinati direttamente all'azione;
- e) i costi derivanti direttamente dalle condizioni imposte dalla convenzione (diffusione delle informazioni, valutazione specifica dell'azione, audit, traduzioni, riproduzione), inclusi i costi delle garanzie finanziarie richieste, purché i servizi corrispondenti siano acquistati conformemente alle norme sugli appalti di esecuzione stabilite nella convenzione di sovvenzione;
- f) i costi derivanti da subappalti, purché siano soddisfatte le condizioni specifiche in materia di subappalti stabilite nella convenzione di sovvenzione;
- g) i costi del sostegno finanziario a terzi, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione;
- h) diritti, imposte e oneri versati dal beneficiario, in particolare l'imposta sul valore aggiunto (IVA), purché siano compresi nei costi diretti ammissibili e salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione.

11.2.2. Costi indiretti ammissibili (spese generali)

I costi indiretti sono i costi non direttamente connessi all'attuazione dell'azione e quindi non direttamente riconducibili ad essa.

Un importo corrispondente a un tasso fisso del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione è ammissibile a titolo di costi indiretti e rappresenta le spese amministrative generali del beneficiario che possono essere considerate imputabili all'azione/al progetto.

I costi indiretti non possono comprendere i costi iscritti in un'altra rubrica del bilancio.

Si richiama l'attenzione dei richiedenti sul fatto che, se ricevono una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio dell'UE o dell'Euratom, non possono dichiarare costi indiretti per i periodi oggetto di detta sovvenzione, tranne se possono dimostrare che non copre alcun costo dell'azione.

Per dimostrarlo, in linea di principio il beneficiario deve:

- a. *utilizzare un sistema di contabilità analitica dei costi che consenta di separare tutti i costi (comprese le spese generali) riconducibili alla sovvenzione di funzionamento e alla sovvenzione dell'azione. A tal fine il beneficiario deve applicare criteri di ripartizione e codici contabili affidabili con cui garantire che la ripartizione dei costi è effettuata in modo equo, obiettivo e realistico;*
- b. *registrare separatamente:*
 - tutti i costi sostenuti per le sovvenzioni di funzionamento (ad es. costi del personale, costi di gestione generale e altri costi di funzionamento legati a una parte delle sue consuete attività annuali); e
 - tutte le spese sostenute per le sovvenzioni dell'azione (compresi i costi indiretti effettivi legati all'azione).

Se la sovvenzione di funzionamento copre l'intero bilancio e tutta la consueta attività annuale del beneficiario, quest'ultimo non ha diritto a ricevere alcun costo indiretto a titolo della sovvenzione dell'azione.

11.3. Costi non ammissibili

Non sono considerate ammissibili le voci di spesa seguenti:

- a) remunerazione del capitale e dividendi versati dal beneficiario;
- b) debiti e relativi oneri;
- c) accantonamenti per perdite o debiti;
- d) interessi passivi;
- e) crediti dubbi;
- f) perdite dovute a operazioni di cambio;
- g) costi dei bonifici effettuati dalla Commissione addebitati dalla banca del beneficiario;
- h) costi dichiarati dal beneficiario nell'ambito di un'altra azione destinataria di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell'Unione, ivi comprese le sovvenzioni attribuite da uno Stato membro e finanziate dal bilancio dell'Unione e le sovvenzioni attribuite da organismi diversi dalla Commissione ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'Unione. In particolare i beneficiari che ricevono una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio UE o Euratom non possono dichiarare costi indiretti per i periodi oggetto della sovvenzione di funzionamento, tranne qualora possano dimostrare che tale sovvenzione non copre alcun costo dell'azione;
- i) contributi in natura da parte di terzi;
- j) spese eccessive o sconsiderate;
- k) IVA detraibile.

L'IVA³ non è ammissibile allorché le attività da sostenere attraverso la sovvenzione sono attività tassate/attività esenti con diritto a detrazione o attività della pubblica amministrazione svolte da enti di diritto pubblico di uno Stato membro (ossia attività che scaturiscono dall'esercizio dei poteri sovrani o delle prerogative degli Stati membri in virtù del regime giuridico speciale ad essi applicabile conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio⁴: ad es. polizia, giustizia, definizione e applicazione delle politiche pubbliche ecc.).

11.4. Pareggio di bilancio

Il bilancio di previsione dell'azione deve essere allegato al modulo di domanda e presentare una situazione di pareggio tra entrate e spese.

Il bilancio deve essere redatto in euro.

I richiedenti che sostengono spese in valute diverse dall'euro devono applicare il tasso di cambio pubblicato sul sito web InforEuro all'indirizzo

³ Articolo 186, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario.

⁴ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-infoeuro_it

Il richiedente deve garantire che le risorse necessarie per realizzare l'azione non siano fornite interamente dalla sovvenzione UE.

Il cofinanziamento dell'azione può avvenire sotto forma di:

- risorse proprie del beneficiario;
- entrate generate dall'azione o dal programma di lavoro;
- contributi finanziari da parte di terzi.

11.5. Calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione

La Commissione calcola l'importo definitivo della sovvenzione al momento del pagamento del saldo. Il calcolo prevede le fasi indicate di seguito.

Fase 1 - Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta dell'importo corrispondente al tasso fisso

L'importo della fase 1 è ottenuto applicando il tasso di rimborso specificato nella sezione 11.1.1 ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e approvati dalla Commissione, compresi i costi dichiarati sulla base di un tasso fisso cui si applica il tasso di cofinanziamento in conformità alla sezione 11.1.2.

Fase 2 - Limitazione all'importo massimo della sovvenzione

L'importo totale versato ai beneficiari non può in alcun caso superare l'importo massimo della sovvenzione indicato nella convenzione di sovvenzione. Se l'importo determinato nella fase 1 supera tale importo massimo, l'importo definitivo della sovvenzione è limitato all'importo massimo della sovvenzione.

Se l'attività svolta da volontari è dichiarata tra i costi diretti ammissibili, l'importo definitivo della sovvenzione è limitato all'importo dei costi ammissibili totali approvati dalla Commissione al netto dell'importo corrispondente all'attività dei volontari approvato dalla Commissione.

Fase 3 - Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro

Per "lucro" si intende un surplus delle entrate rispetto ai costi ammissibili totali dell'azione, dove le entrate corrispondono all'importo ottenuto secondo le fasi 1 e 2 più i ricavi generati dall'azione per beneficiari ed entità affiliate diversi dalle organizzazioni senza scopo di lucro.

Non sono considerati entrate i contributi in natura e finanziari di terzi.

I costi ammissibili totali dell'azione sono i costi ammissibili totali consolidati approvati dalla Commissione. I ricavi generati dall'azione corrispondono ai ricavi consolidati accertati, generati o confermati per beneficiari ed entità affiliate diversi dalle organizzazioni senza scopo di lucro alla data di compilazione della domanda di pagamento a saldo.

In caso di lucro, questo sarà detratto in proporzione al tasso finale di rimborso dei costi ammissibili effettivi dell'azione approvati dalla Commissione.

Fase 4 - Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi

La Commissione può ridurre l'importo massimo della sovvenzione se l'azione non è stata realizzata adeguatamente (cioè in caso di mancata attuazione o di attuazione carente, parziale o tardiva) o in caso di violazione di un altro obbligo previsto dalla convenzione.

L'importo della riduzione sarà proporzionale al grado di attuazione inadeguata dell'azione o alla gravità della violazione.

11.6. Relazioni e modalità di pagamento

11.6.1 Modalità di pagamento

Il beneficiario può chiedere i seguenti pagamenti, purché siano soddisfatte le condizioni della convenzione di sovvenzione (ad es. termini di pagamento, massimali ecc.). Le richieste di pagamento devono essere accompagnate dai documenti indicati in appresso e descritti dettagliatamente nella convenzione di sovvenzione.

Richiesta di pagamento	Documenti di accompagnamento
Un pagamento di prefinanziamento corrispondente al 40 % dell'importo massimo della sovvenzione.	Garanzia finanziaria (cfr. sezione 11.6.2)
Un pagamento intermedio : ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di pagamento intermedio, il tasso di rimborso da applicare ai costi ammissibili approvati dalla Commissione è del 95 %. Il pagamento intermedio non può superare il 40 % dell'importo massimo della sovvenzione. L'importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non può superare l'80 % dell'importo massimo della sovvenzione.	(a) Relazione tecnica intermedia; (b) rendiconto finanziario intermedio; (c) certificato relativo ai rendiconti finanziari e ai relativi conti.
Pagamento a saldo La Commissione stabilisce l'importo del pagamento sulla base del calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione (cfr. sezione 11.5). Se l'importo complessivo dei pagamenti precedenti è superiore all'importo definitivo della sovvenzione, il beneficiario sarà tenuto a rimborsare l'importo versato in eccesso dalla Commissione tramite un ordine di riscossione.	(a) Relazione tecnica finale; (b) rendiconto finanziario finale; (c) rendiconto finanziario sintetico che riporta i dati aggregati dei rendiconti finanziari già presentati in precedenza e indica le entrate; (d) certificato relativo ai rendiconti finanziari e ai relativi conti.

In caso di capacità finanziaria carente si applica la sezione 8.1.

11.6.2 Garanzia di prefinanziamento

Può essere richiesta una garanzia di prefinanziamento per un importo massimo pari al prefinanziamento al fine di limitare i rischi finanziari collegati al versamento dei prefinanziamenti.

La garanzia finanziaria, in euro, è fornita da una banca o da un'istituzione finanziaria riconosciuta, stabilita in uno Stato membro dell'UE. Qualora il beneficiario sia stabilito in un paese terzo, la Commissione può accettare che una banca o un'istituzione finanziaria stabilita in tale paese terzo fornisca la garanzia, se ritiene che tale banca o istituzione finanziaria presenti un grado di sicurezza e caratteristiche equivalenti a quelli offerti da una banca o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro. Non sono accettate come garanzie finanziarie somme bloccate su conti bancari.

La garanzia può essere sostituita da:

- una fideiussione in solido di un terzo; o
- una garanzia solidale dei beneficiari di un'azione che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.

La garanzia è svincolata man mano che il prefinanziamento è liquidato mediante pagamenti intermedi o il pagamento a saldo, conformemente alle condizioni della convenzione di sovvenzione.

Invece di richiedere una garanzia di prefinanziamento, la Commissione può decidere di frazionare il pagamento del prefinanziamento in più versamenti.

11.7. Altre condizioni finanziarie

a) Divieto di cumulo

Un'azione può ricevere un'unica sovvenzione a carico del bilancio dell'UE.

b) Non retroattività

È esclusa l'attribuzione retroattiva di sovvenzioni per azioni già concluse.

Può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare nella domanda di sovvenzione la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione.

In questi casi i costi ammissibili al finanziamento non possono essere stati sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.

c) Appalti/subappalti di esecuzione

Quando l'attuazione dell'azione richiede l'aggiudicazione di contratti di appalto (appalti di esecuzione), il beneficiario, evitando ogni conflitto d'interessi, può aggiudicare il contratto conformemente alle sue consuete prassi in materia di acquisti, purché sia aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso.

Il beneficiario è tenuto a documentare in modo chiaro la procedura di appalto e a conservare la documentazione ai fini di un eventuale audit.

Le entità che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2014/24/UE⁵ o in qualità di enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2014/25/UE⁶ devono attenersi alle norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.

I beneficiari possono subappaltare prestazioni facenti parte dell'azione. In tal caso essi devono garantire che, oltre alle suddette condizioni relative all'offerta economicamente più vantaggiosa e all'assenza di conflitti d'interessi, siano soddisfatte anche le condizioni seguenti:

- a) il subappalto non comprende prestazioni fondamentali dell'azione;
- b) il ricorso al subappalto è giustificato tenuto conto della natura dell'azione e di quanto necessario per la sua attuazione;
- c) i costi stimati del subappalto sono chiaramente identificabili nel bilancio di previsione;
- d) qualsiasi ricorso al subappalto che non sia previsto nella descrizione dell'azione è comunicato dal beneficiario e approvato dalla Commissione. La Commissione può dare l'approvazione:
 - i) prima di ogni ricorso al subappalto, se i beneficiari chiedono una modifica;
 - ii) dopo il ricorso al subappalto, se quest'ultimo:
 - è specificamente giustificato nella relazione tecnica intermedia o finale; e
 - non comporta modifiche della convenzione di sovvenzione che potrebbero rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- e) i beneficiari garantiscono che determinate condizioni applicabili ai beneficiari, elencate nella convenzione di sovvenzione (ad es. visibilità, riservatezza ecc.) siano applicabili anche ai subappaltatori.

d) Sostegno finanziario a terzi

Le domande non possono prevedere un sostegno finanziario a terzi.

⁵ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁶ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

12. PUBBLICITÀ

12.1. Da parte dei beneficiari

I beneficiari sono tenuti a indicare chiaramente il contributo dell'Unione europea in tutte le pubblicazioni o nell'ambito delle attività per le quali è impiegata la sovvenzione.

A questo proposito i beneficiari sono tenuti a far comparire il nome e l'emblema della Commissione europea in tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti, come pure nelle attività correlate (conferenze, seminari ecc.), realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.

A tal fine devono utilizzare:

- il testo: "Con il sostegno finanziario dell'Unione europea";
- l'emblema disponibile all'indirizzo https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it;
- le seguenti clausole di esclusione della responsabilità:

Per le pubblicazioni in formato cartaceo o elettronico:

"La presente pubblicazione è stata realizzata con il sostegno finanziario dell'Unione europea. Il suo contenuto è esclusiva responsabilità di <nome dell'autore/partner> e non riflette necessariamente le opinioni dell'Unione europea."

Per i siti web e gli account sui social media:

"Il presente <sito web/account> è stato creato e gestito con il sostegno finanziario dell'Unione europea. Il suo contenuto è esclusiva responsabilità di <nome dell'autore/partner> e non riflette necessariamente le opinioni dell'Unione europea."

Per i filmati e altro materiale audiovisivo:

"Il/la presente <filmato/film/programma/registrazione> è stato/stata realizzato/realizzata con il sostegno finanziario dell'Unione europea. Il suo contenuto è esclusiva responsabilità di <nome dell'autore/partner> e non riflette necessariamente le opinioni dell'Unione europea."

Se questa condizione non è pienamente rispettata, la sovvenzione attribuita al beneficiario potrà essere ridotta secondo quanto disposto dalla convenzione di sovvenzione.

12.2. Da parte della Commissione

Ad eccezione delle borse di studio corrisposte alle persone fisiche e degli altri aiuti diretti versati a persone fisiche estremamente bisognose, tutte le informazioni relative alle sovvenzioni attribuite nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate su un sito web delle istituzioni dell'Unione europea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario in cui sono state attribuite le sovvenzioni.

La Commissione pubblicherà le seguenti informazioni:

- nome del beneficiario;
- indirizzo del beneficiario se si tratta di una persona giuridica, regione (quale definita al livello NUTS 2⁷) se il beneficiario è una persona fisica ed è domiciliato all'interno dell'UE, o dati equivalenti se è domiciliato al di fuori dell'UE;
- oggetto della sovvenzione;
- importo attribuito.

Su richiesta motivata e debitamente documentata del beneficiario, la Commissione rinuncia alla pubblicazione se tale divulgazione rischia di ledere i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oppure gli interessi commerciali dei beneficiari.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La risposta a un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (ad es. nome, indirizzo e curriculum vitae). Tali dati saranno trattati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. Salvo indicazione contraria i quesiti posti e i dati personali richiesti per valutare la domanda conformemente all'invito a presentare proposte saranno trattati unicamente per questo scopo dalla DG REGIO, Unità "Gestione finanziaria e di bilancio".

I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione della Commissione se il beneficiario si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 136 e 141 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046⁸. Per maggiori informazioni si veda l'informativa sulla privacy al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection-public-procurement-procedures_it.

14. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte devono essere presentate entro il termine di cui alla sezione 3.

Trascorso il termine per la presentazione non è consentita alcuna modifica della domanda. Se tuttavia dovesse essere necessario chiarire alcuni aspetti o correggere errori materiali, la Commissione può contattare il richiedente durante la procedura di valutazione.

I richiedenti sono informati per iscritto dei risultati della procedura di selezione.

⁷ Regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione, del 1° febbraio 2007, recante modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1).

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046>.

Le domande, **in formato PDF**, devono essere presentate per posta elettronica al seguente indirizzo: REGIO-CALL-JOURNALISM-SCHOOLS@ec.europa.eu.

Non saranno accettate le domande inviate per posta o per fax.

➤ **Contatti**

Per eventuali quesiti relativi al presente invito, scrivere all'indirizzo REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu. Al fine di garantire una gestione efficiente delle richieste di informazione, indicare chiaramente nell'oggetto o nel corpo dell'email il riferimento al presente invito a presentare proposte.

Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i possibili richiedenti, le risposte ai quesiti posti saranno pubblicate nell'elenco di domande e risposte (Q&A) all'indirizzo https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/. I richiedenti possono inviare i quesiti all'indirizzo sopraindicato al più tardi 10 giorni prima del termine per la presentazione delle proposte.

➤ **Allegati:**

- modulo di domanda;
- elenco dei documenti da presentare;
- modello di convenzione di sovvenzione.

Appendice

Condizioni specifiche per i costi diretti del personale

1. Calcolo

Le modalità di calcolo dei costi diretti ammissibili del personale indicate alle lettere a) e b) in appresso sono raccomandate e accettate in quanto offrono una garanzia che i costi dichiarati sono reali.

Nel caso in cui il beneficiario utilizzi un metodo diverso per il calcolo dei costi del personale, la Commissione può accettarlo se ritiene che offra un livello adeguato di garanzia che i costi dichiarati sono reali.

a) Per le persone che lavorano esclusivamente per l'azione:

{tariffa mensile per la persona

moltiplicata per

il numero di mesi di lavoro effettivamente dedicati all'azione}

I mesi dichiarati per queste persone non possono essere dichiarati per eventuali altre sovvenzioni UE o Euratom.

La **tariffa mensile** è calcolata come segue:

{costi del personale annuali per la persona

diviso 12}

usando i costi del personale per ciascun esercizio finanziario completo compreso nel periodo di riferimento in questione.

Se un esercizio finanziario non è chiuso alla fine del periodo di riferimento, i beneficiari devono usare la tariffa mensile dell'ultimo esercizio chiuso disponibile.

b) Per le persone che lavorano all'azione a tempo parziale:

i) se la persona è assegnata all'azione per una percentuale fissa dell'orario di lavoro:

{tariffa mensile per la persona moltiplicata per la percentuale dell'orario assegnata all'azione

moltiplicata per

il numero di mesi di lavoro effettivamente dedicati all'azione}

La percentuale dell'orario di lavoro dichiarata per queste persone non può essere dichiarata per eventuali altre sovvenzioni UE o Euratom.

La tariffa mensile è calcolata nel modo sopraindicato;

ii) negli altri casi:

{tariffa oraria per la persona moltiplicata per il numero di ore di lavoro effettivamente dedicate all'azione}

oppure

{tariffa giornaliera per la persona moltiplicata per il numero di giorni di lavoro effettivamente dedicati all'azione}

(arrotondata per eccesso o per difetto alla mezza giornata più vicina).

Il numero di ore/giorni effettivi dichiarati per una persona deve essere identificabile e verificabile.

Il numero totale di ore/giorni dichiarati nel quadro delle sovvenzioni UE o Euratom per una persona per un anno non può essere superiore al numero di ore/giorni produttivi annuali usati per il calcolo della tariffa oraria/giornaliera. Il numero massimo di ore/giorni che si possono dichiarare per la sovvenzione è quindi:

{numero di ore/giorni produttivi annuali per l'anno (cfr. sotto)}

meno

numero complessivo di ore e giorni dichiarato dal beneficiario, per tale persona e tale anno, per altre sovvenzioni UE o Euratom}.

La "**tariffa oraria/giornaliera**" è calcolata come segue:

{costi del personale annuali per la persona

diviso

il numero di ore/giorni produttivi individuali annuali} usando i costi del personale e il numero di ore/giorni produttivi annuali per ciascun esercizio finanziario completo compreso nel periodo di riferimento in questione.

Se un esercizio finanziario non è chiuso alla fine del periodo di riferimento, i beneficiari devono usare la tariffa oraria/giornaliera dell'ultimo esercizio chiuso disponibile.

Il "numero di ore/giorni produttivi individuali annuali" è il numero totale di ore/giorni effettivamente lavorati dalla persona nel corso dell'anno. Esso non può comprendere i giorni festivi e altre assenze (ad es. assenze per malattia, congedi di maternità, congedi speciali ecc.). Può tuttavia comprendere gli straordinari e il tempo dedicato a riunioni, attività di formazione e altre attività simili.

2. Documenti giustificativi relativi ai costi del personale dichiarati come costi reali

Per le **persone che lavorano esclusivamente per l'azione**, quando i costi diretti del personale sono calcolati conformemente alla **lettera a)**, non occorre registrare il tempo di lavoro se il beneficiario firma una **dichiarazione** attestante che le persone interessate hanno lavorato esclusivamente per l'azione.

Per le **persone assegnate all'azione per una percentuale fissa dell'orario di lavoro**, quando i costi diretti del personale sono calcolati conformemente alla **lettera b), punto i)**, non occorre registrare il tempo di lavoro se il beneficiario firma una dichiarazione attestante che le persone interessate hanno effettivamente dedicato all'azione tale percentuale fissa dell'orario di lavoro.

Per le **persone che lavorano a tempo parziale per l'azione**, quando i costi diretti del personale sono calcolati conformemente alla **lettera b), punto ii)**, i beneficiari devono provvedere alla **registrazione** del numero di ore/giorni dichiarati. I dati devono essere registrati per iscritto e approvati dalle persone che lavorano per l'azione e dai loro supervisor, almeno mensilmente.

In assenza di una registrazione affidabile delle ore di lavoro dedicate all'azione, la Commissione può accettare prove alternative che attestino il numero di ore/giorni dichiarati se ritiene che offrano un livello di affidabilità adeguato.